



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III civile – procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Ester Russo	- Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi	- Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Lucchi	- Giudice

ha emesso il seguente

nel **procedimento unitario** n. r.g. **167/2025 SUB 1-2** promosso da:

VIA ROMA CERAMICHE S.R.L., con sede in Fiorano Modenese (MO), via Ghiarola Nuova n. 272, (C.F. 05291960655), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, ai fini della presente procedura, dall'avv. Donato Ragozzino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla Via Roma, Parco Europa, n.11;

RICORRENTE

dato atto che, con ricorso depositato il 25/6/2025, ha proposto domanda per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito della documentazione, del ex art. 44 del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni (di seguito CCII);

richiamato il decreto del Tribunale del 26/6/2025 con cui è stato concesso alla ricorrente il termine ex art. 44 CCIII per depositare proposta e piano e gli accordi sino al 2/9/2025;

richiamato il decreto del Tribunale del 10/9/2025 con cui detto termine è stato prorogato sino al 3/11/2025;

richiamato il decreto del 16/7/2025, con cui il Tribunale, in composizione monocratica, ha confermato le misure protettive “tipiche” richieste (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; sospensione di decadenze e prescrizioni, divieto di pronunciare l'apertura della sentenza di liquidazione giudiziale) sino al 3/10/2025;

richiamato il decreto collegiale del 24/9/2025 con cui sono state altresì prorogate le misure protettive sino al 15/12/2025;

letti il piano e la proposta di concordato preventivo, in continuità indiretta, depositati in data 3/11/2025;



richiamato il decreto collegiale ex art. 47, comma 4, CCII del 5/11/2025 con cui veniva fissata udienza il 19/11/2025, rilevati potenziali profili di inammissibilità della proposta;
considerato che parte ricorrente, con atto depositato telematicamente in data 18/11/2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di concordato preventivo proposta il 24/6/2025;

rilevato che le misure protettive confermate ex art. 54, comma 2 primo e secondo periodo, CCII, devono in ogni caso intendersi revocate ex art. 55 comma 3 (o comunque comma 5), CCII, non essendo più funzionali al buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, posto che non vi è più alcuna domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza da esaminare con conseguente estinzione del procedimento unitario;

rilevato che non è intervenuto nessun altro soggetto nel corso del procedimento sino alla rimessione della causa al Collegio per la decisione;

visti gli artt. 44 e 55 D.lgs. n. 14/2019;

P.Q.M.

REVOCA e in ogni caso **DICHIARA** cessate le misure protettive confermate, all'atto della pubblicazione del presente decreto;

DECRETA l'estinzione del procedimento in epigrafe.

INVITA il Commissario Giudiziale a presentare istanza di liquidazione del proprio compenso¹, nonché a documentare le spese sostenute al fine di restituire alla ricorrente l'eventuale eccedenza del fondo spese versato ex art. 44, comma 1, lett. d) CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C.G.;
- a parte ricorrente;
- al Pubblico Ministero;

nonché al registro delle Imprese.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.

Il Presidente
Dott.ssa Ester Russo

¹ Circa l'ultrattività delle funzioni del Tribunale in ordine alla liquidazione del compenso, si veda, Cass. civ. sez. I, 07/06/2021, n.15789.

